

"Questioni attuali in tema di riforma della giustizia penale - prescrizione, recidiva, decadenza dall'azione, principio di oralità e immediatezza".

In occasione della presentazione delle nuove edizioni dei codici commentati di diritto penale⁽¹⁾ e diritto processuale penale⁽²⁾, editi Ipsoa, si è discusso delle riforme attualmente "in cantiere" relative ad alcune delle problematiche più sentite in tema di giustizia penale.⁽³⁾ Il convegno si è tenuto il 16 maggio presso il Palazzo delle

¹ Curato da Emilio Dolcini e Giorgio Marinucci, professori ordinari di diritto penale nell'Università degli Studi di Milano.

² A cura di Angelo Giarda e Giorgio Spangher, professori ordinari di procedura penale rispettivamente nell'Università Cattolica di Milano e nell'Università "La Sapienza" di Roma.

³ Comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 45 del 5 aprile 2007: *"Il Consiglio ha esaminato e approvato i seguenti provvedimenti: su proposta del Ministro della giustizia, Clemente Mastella: - un disegno di legge per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale nonché per una più incisiva tutela dei diritti sostanziali in un contesto che coniuga coerentemente il principio costituzionale del giusto processo e quello della ragionevole durata, con un intervento di sistema che incide sull'organizzazione e sulle prassi per far emergere le realtà malfunzionanti e inefficienti. Sottolineando il rispetto dei principi del contraddittorio, del diritto di accusa e di difesa, della parità delle parti e della terzietà del giudice, l'obiettivo della razionalizzazione non si limita a tagliare i tempi ma persegue quello superiore di un processo realmente equo da svolgere in maniera trasparente, comprensibile per le parti, efficiente e nel rispetto di presupposti di solidarietà. Il criterio che informa l'intero provvedimento, pertanto, è il tentativo costante di coniugare efficienza del processo e garanzie dell'imputato, operando sui vari istituti processuali in modo da distribuire il costo del recupero della celerità sui vari attori: polizia giudiziaria, pubblico ministero, difensore e imputato. Tra le modifiche introdotte vi è la nuova fisionomia del regime delle eccezioni di incompetenza, la completa rivisitazione dei tempi di prescrizione del reato e degli istituti della recidiva e del calcolo delle circostanze (il sistema della legge cosiddetta "ex Cirielli"), l'eliminazione del processo in contumacia; del tutto nuovo è l'istituto della messa in prova dell'imputato con sospensione del processo, un istituto di tradizione*

Stelline in Milano, con il patrocinio dell'Unione delle Camere Penali Italiane e dell'Associazione Nazionale Magistrati.

Il primo intervento è stato quello del prof. Dolcini, il quale ha chiarito che la ri-edizione del codice commentato in questione si è resa necessaria in considerazione delle numerose novelle legislative intervenute negli ultimi anni in materia penale⁽⁴⁾, evidenziando, peraltro, che alcune di esse meritano una valutazione nettamente negativa e reclamano, quindi, una pronta "controriforma".

Il Professore ha sottolineato come il disegno di legge "in lavorazione"⁽⁵⁾ sia opportunamente volto a riformare gli istituti della prescrizione del reato e della recidiva nonché a modificare il rito penale al fine di velocizzarlo.⁽⁶⁾ La proposta avanzata in tema di

anglosassone finalizzato a sondare le possibilità di reinserimento sociale, che viene previsto per i reati medio - piccoli per i quali è comminata la sola pena pecuniaria o una pena edittale non superiore a tre anni e che ha dato notevoli risultati nel processo minorile. Sebbene il disegno di legge proponga interventi dettati dall'urgenza di contrastare l'eccessiva lunghezza dei processi, l'alto indice di prescrizione dei reati, il rispetto di garanzie spesso solo formali e l'ineffettività della pena, la sua redazione si è sviluppata in linea con quella dell'intervento di riforma dei codici penale e di rito attualmente allo studio delle due Commissioni istituite presso il Ministero nel 2006".

⁴ In particolare, con riguardo alla parte generale, quelle inerenti la legittima difesa (L. 13 febbraio 2006 n. 59), la recidiva e la prescrizione (L. 5 dicembre 2005 n. 251), con riguardo a quella speciale, le novelle in tema di delitti contro la personalità dello Stato (D.L. 27 luglio 2005 n. 144, convertito con modificazioni nella L. 31 luglio 2005 n. 155), di pratiche di mutilazione (L. 9 gennaio 2006 n. 7), ecc..

⁵ Il Consiglio dei Ministri, il 5 aprile 2007, ha approvato il disegno di legge, presentato dal Ministro della giustizia Clemente Mastella, recante "*Disposizioni per l'accelerazione e la razionalizzazione del processo penale, nonché in materia dei reati, recidiva e criteri di ragguglio tra pene detentive e pene pecuniarie*".

⁶ Si è, altresì, evidenziato che le proposte di riforma riguardano numerose altre problematiche, che, tuttavia, non è possibile affrontare nello specifico. Per ulteriori approfondimenti si vedano i seguenti editoriali: E. MARZADURI, *Processo penale: nel progetto del*

recidiva⁽⁷⁾ prevede la creazione di due ipotesi di recidiva così strutturate: la prima specifica infraquinquennale, con aumento obbligatorio⁽⁸⁾, discrezionale nella misura - in particolare fino ad $\frac{1}{4}$ della pena -; la seconda, specifica reiterata infradecennale, con aumento facoltativo⁽⁹⁾ fino a metà della pena; quanto alla prescrizione⁽¹⁰⁾, vengono allungati i tempi: il tempo minimo è pari al

Governo una prima risposta alla ragionevole durata, in Guida al Diritto, n. 17/07, pagg. 10 e segg.; G. FRIGO, Le esigenze di <accelerazione> del rito devono fare i conti con il giusto processo, in Guida al Diritto, n. 18/07, pagg. 10 e segg.; M. CHIAVARIO, Processo penale: un quadro di luci e ombre sotto lo sguardo del Consiglio d'Europa, in Guida al Diritto, n. 21/07, pagg. 10 e segg.; nonché la nota di G. BELLINI del 10 aprile 2007, www.altalex.it

⁷ Cfr. disegno di legge Mastella, art. 7, comma 1, lett. c): "l'articolo 99 del codice penale è sostituito dal seguente: «Articolo 99. (Recidiva). Nei confronti del soggetto che, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, nei cinque anni successivi alla sentenza irrevocabile commette un delitto della stessa indole, in caso di successiva condanna il giudice applica un aumento fino a un quarto della pena da infliggere per il nuovo reato. Nei confronti del soggetto condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, il termine di cui al periodo che precede è di dieci anni. La pena può essere aumentata fino alla metà se il recidivo commette un altro delitto della stessa indole nei dieci anni successivi all'ultimo dei precedenti delitti che hanno determinato la recidiva di cui al primo comma. L'aumento non può essere inferiore ad un terzo quando la nuova condanna viene pronunciata per taluno dei delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale»".

⁸ Come si evincerebbe dall'utilizzo della locuzione "applica".

⁹ Come si desumerebbe dall'uso del termine "può".

¹⁰ Cfr. disegno di legge Mastella, art. 7, comma 1, lett. e): "l'articolo 157 è sostituito dal seguente: «Articolo 157. (Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere). La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà. Il tempo necessario a prescrivere non può comunque: a) essere inferiore a sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria; b) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale il termine è di trenta anni. Per determinare il tempo

massimo edittale della pena aumentato della metà e gli atti interruttivi determinano un prolungamento fino alla metà.

Il prof. Marinucci, secondo relatore del convegno, ha precisato, in tema di recidiva, che la novella⁽¹¹⁾ reintroduce la possibilità che le circostanze attenuanti generiche prevalgano sulle contestate aggravanti e sulla recidiva in sede di giudizio di bilanciamento⁽¹²⁾, nonché come scompaia il limite minimo di aumento in caso di continuazione fra reati ex art. 81 c.p.⁽¹³⁾, così come verrebbero meno⁽¹⁴⁾ i limiti oggi previsti con riferimento alle misure alternative

necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze a effetto speciale e quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, nonché per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria, si applica il termine di sei anni. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.»

¹¹ Cfr. disegno di legge Mastella art. 7, comma 1, lett. a), b) e d).

¹² Si veda il vigente comma 4 dell'art. 69 c.p., che prevede testualmente che "le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole, esclusi i casi previsti dall'articolo 99, quarto comma, nonché dagli articoli 111 e 112, primo comma, numero 4), per cui vi è divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle ritenute circostanze aggravanti, ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

¹³ L'art. 81, comma 4, c.p. dispone che l'aumento della quantità della pena non possa essere inferiore ad un terzo della pena stabilita per il reato più grave.

¹⁴ Cfr. disegno di legge Mastella art. 8, comma 1, lett. d), ed art. 9.

alla detenzione⁽¹⁵⁾ - quali detenzione domiciliare⁽¹⁶⁾, semilibertà⁽¹⁷⁾ - ed alla sospensione dell'esecuzione della pena⁽¹⁸⁾. Diversi i dubbi sollevati dall'Oratore, che ha evidenziato che sarebbe preferibile si trattasse di un istituto di applicazione facoltativa, sottolineando, altresì, che in altri Paesi lo stesso è stato abolito e che già Matteotti⁽¹⁹⁾ ed altri grandi classici del diritto penale italiano - e non solo - dubitavano dell'utilità del complesso di norme in esame. Quanto alla prescrizione⁽²⁰⁾, oltre al ri-allungamento dei tempi, si prevede l'ininfluenza - di regola - delle circostanze, l'aumento delle ipotesi di sospensione ed interruzione e, infine, con riferimento al reato continuato la prescrizione ritornerebbe a decorrere dal giorno di cessazione della continuazione⁽²¹⁾. Il Professore, comparando il sistema italiano con quello di altre Nazioni, ha evidenziato come in Francia i reati siano praticamente imprescrittibili - in ragione dell'elevato numero di atti interruttivi e della circostanza che a seguito dell'interruzione il tempo necessario a prescrivere inizi a decorrere ex novo - e ciò nonostante tale Paese sia agli ultimi posti in relazione alle condanne inflitte dall'Unione Europea in tema di

¹⁵ Art. 58 quater, comma 7 bis, L. 26 luglio 1975 n. 354, peraltro già dichiarato incostituzionale con la sentenza C. Cost. 5 - 16 marzo 2007 n. 79 *"nella parte in cui non prevedono che i benefici in essi indicati possano essere concessi, sulla base della normativa previgente, nei confronti dei condannati che, prima dell'entrata in vigore della citata legge n. 251 del 2005, abbiano raggiunto un grado di rieducazione adeguato ai benefici richiesti"*, per ulteriori approfondimenti si veda F. FIORENTIN, *Torna alla discrezionalità del giudice la verifica sul grado di rieducazione*, in *Guida al Diritto*, n. 14/2007, pag. 61 e segg..

¹⁶ Cfr. art. 47 ter, comma 1, L. 26 luglio 1975 n. 354.

¹⁷ Art. 50 bis L. 26 luglio 1975 n. 354, inserito dall'art. 7, comma 5, L. 5 dicembre 2005 n. 251.

¹⁸ Cfr. art. 656, comma 9 lett. c), c.p.p.

¹⁹ G. MATTEOTTI, *La recidiva*.

²⁰ Cfr. disegno di legge Mastella art. 7, comma 1, lett. f), g), h) ed i).

²¹ Cfr. art. 158, comma 1, c.p. come modificato dall'art. 6, comma 2, L. 5 dicembre 2005 n. 251.

lungaggini processuali. E, ancora, come sia necessario differenziare la disciplina dell'istituto *de quo* in relazione al tipo di reato, in quanto per alcune tipologie di delitti - quali quelli economici - le indagini sono inevitabilmente più complesse e lunghe, come peraltro evidenziato anche da raccomandazioni UE. Il Relatore ha, inoltre, osservato che sarebbe preferibile far coincidere il termine iniziale di decorrenza della prescrizione con quello di ricezione della notizia di reato. L'ultima problematica rilevata riguarda l'eventuale applicabilità della nuova normativa in materia ai procedimenti già in corso, non potendosi certamente invocare, al fine di escluderla, il principio di irretroattività, che *"serve al soggetto per sapere come comportarsi, non per sapere dopo quanto tempo può essere libero e tranquillo"*.

Il terzo contributo è stato quello del prof. Giarda, il quale, ricollegandosi al precedente intervento, ha affermato che a parer Suo la nuova normativa relativa alla prescrizione non potrebbe essere applicata ai procedimenti in corso.

L'attenzione dell'Oratore si è successivamente focalizzata sul grave problema delle lungaggini del processo italiano, in relazione al quale ha sottolineato che ad oggi si è intervenuti esclusivamente *ex post*, ovvero sanzionando le stesse attraverso forme di indennizzo, ma che naturalmente è fondamentale intervenire *ex ante*, per "prevenire" il problema. Il prof. Giarda ha citato l'ipotesi avanzata da un "anonimo procedurista⁽²²⁾": l'interruzione definitiva della prescrizione nel momento di esercizio dell'azione penale. Il Relatore ha evidenziato che, tuttavia, in tal caso il processo potrebbe durare praticamente all'infinito e che si renderebbe necessario introdurre una nuova forma di prescrizione: la "prescrizione dell'azione o del processo" e che, a

²² Il termine "procedurista", come evidenziato dal prof. Giarda, veniva usato, in senso forse anche un po' "dispregiativo", per indicare i processual-penalisti.

Suo avviso, sarebbe piuttosto preferibile prevedere, quale atto interruttivo "definitivo" la proposizione del ricorso per cassazione. Si è rilevato che il disegno di legge più volte citato, al fine di razionalizzare ed accelerare il procedimento penale, prevede l'introduzione dell'art. 144 bis norme di attuazione inerente la programmazione e la disciplina delle udienze dibattimentali, ovvero la previsione di un'udienza di programma finalizzata alla pianificazione delle attività processuali.⁽²³⁾ Il comma 5 della medesima disposizione

²³ L'art. 19, lett. c), del disegno di legge, titolato *Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 271* prevede l'inserimento dell'art. 144 bis, programmazione e disciplina delle udienze dibattimentali, che dispone testualmente: "1. Alla prima udienza dibattimentale il giudice provvede alla verifica della regolare costituzione delle parti, alla discussione delle questioni preliminari, alle formalità di apertura del dibattimento, all'ammissione delle prove, alla definizione dei giudizi ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice o nelle forme del rito abbreviato, purché non condizionato all'assunzione di prove dichiarative, nonché alla dichiarazione di estinzione o di improcedibilità del reato. 2. Nella stessa udienza il giudice, sentite le parti, stabilisce con ordinanza il calendario delle udienze successive, nel rispetto dei tempi di cui ai commi 5 e 6. La lettura del calendario in udienza sostituisce gli avvisi di rinvio per tutti coloro che sono o debbono considerarsi presenti. Il giudice autorizza, altresì, le parti alla citazione dei soggetti inclusi nella lista di cui all'articolo 468 del Codice, secondo le scadenze previste dal calendario per l'assunzione delle prove. Ai fini della formulazione del calendario, i difensori comunicano al giudice l'eventuale sussistenza di concomitanti impegni professionali e, tenuto conto dell'attività istruttoria da svolgere alla data indicata, possono contestualmente nominare un sostituto ai sensi dell'articolo 102 del codice. 3. La persona offesa comparsa alla prima udienza viene sentita solo ove detenuta, salvo che il processo sia di particolare complessità, ovvero se proviene da regione diversa da quella in cui si celebra il processo, nonché in ogni caso in cui il giudice lo ritiene assolutamente necessario. 4. Nella formazione del ruolo e nella trattazione dei processi il giudice assegna precedenza assoluta ai giudizi con imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché, anche su segnalazione delle parti, ai giudizi per i quali si siano verificate nullità, difetti di notificazione o situazioni processuali che possono determinare

prevede, inoltre, un termine di durata massima dei vari gradi del processo: anni 2 e mesi 6 per il giudizio di primo grado, anni 1 e mesi 6 per quello d'appello e anni 1 per il giudizio di legittimità, salvi i processi di "particolare complessità"⁽²⁴⁾. Tuttavia, come correttamente osservato dal Relatore, si tratterebbe di termini meramente ordinatori.

Il prof. Spangher ha sottolineato come il fine del disegno di legge Mastella sembrerebbe essere quello di riequilibrare il processo dopo la riforma inerente il "giusto processo"⁽²⁵⁾, "sfoltendo le garanzie introdotte alla luce della ragionevole durata del processo". Ciò che desta maggior preoccupazione, ad avviso del Relatore, è la circostanza che il citato disegno di legge parrebbe voler far prevalere, su altri principi altrettanto fondamentali, quello di non dispersione della prova. In particolare, a titolo esemplificativo, si

l'immediata definizione o il rinvio del processo. I difensori rappresentano eventuali concomitanti impegni professionali all'ausiliario del giudice prima dell'apertura dell'udienza. 5. Il giudice programma le udienze in modo da assicurare la conclusione del processo in tempi compatibili con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo. In particolare, per la conclusione del processo sono previsti i seguenti termini:

- per il giudizio di primo grado: anni due e mesi sei;*
- per il giudizio in grado appello: anni uno e mesi sei;*
- per il giudizio dinanzi alla corte di cassazione: anni uno.*

6. I termini di cui al comma 5 possono tuttavia essere superati per i processi di particolare complessità, avuto riguardo al numero, alla natura e alla gravità dei reati contestati, al numero degli imputati, delle persone offese o dei testimoni, ovvero alla natura delle questioni tecnico-giuridiche da affrontare. 7. Nel computo dei termini di cui ai commi 5 e 6, non si tiene conto del tempo necessario per ottenere l'extradizione di un imputato dall'estero ovvero per l'esecuzione di una rogatoria internazionale, nonché del periodo in cui il processo è a qualsiasi titolo sospeso. 8. Il presidente di sezione, in ogni grado del procedimento, vigila sul rispetto dei termini di cui ai commi 5 e 6 e riferisce con relazione annuale, rispettivamente, al presidente del tribunale, al presidente della corte d'appello e al primo presidente della corte di cassazione».

²⁴ Cfr. comma 6 dell'art. 144 bis norme di attuazione.

²⁵ Legge 1 marzo 2001 n. 63.

è evidenziato che in tema di acquisizione della prova ciò che andrebbe garantito e tutelato è esclusivamente che la stessa avvenga in contraddittorio davanti ad "un" giudice, indipendentemente dal fatto che sia o meno il giudice deputato a decidere; ovvero che l'acquisizione della prova, segnatamente quella dichiarativa, sarebbe del tutto corretta e pienamente utilizzabile anche ove assunta avanti un giudice incompetente, o in caso di mutamento di uno o più componenti del collegio giudicante...⁽²⁶⁾

Ha successivamente preso la parola il dott. Spataro⁽²⁷⁾, il quale ha immediatamente premesso che *"la separazione delle carriere nulla ha a che vedere con la durata ragionevole del processo"*. Riallacciandosi alle ultime affermazioni del precedente Oratore, il dott. Spataro ha esaminato il nuovo testo dell'art. 190 bis⁽²⁸⁾, che disporrebbe l'utilizzabilità in dibattimento di

²⁶ Cfr. disegno di legge Mastella, art. 13, comma 1 lett. s): *"all'articolo 511, dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. E' sempre consentita la lettura dei verbali di dichiarazioni raccolte in sede di incidente probatorio, dei verbali di prove di diverso processo acquisiti ai sensi dell'articolo 238, delle prove assunte in assenza dell'imputato, nonché dei verbali di prove assunte dinanzi a un giudice diverso, sia a seguito di declaratoria di incompetenza che in caso di mutamento della persona fisica del giudice»"*

²⁷ Dott. Armando Spataro, Procuratore Aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano, componente della Giunta Esecutiva Centrale dell'Associazione Nazionale Magistrati.

²⁸ Cfr. disegno di legge Mastella, art. 13, comma 1 lett. b): l'articolo 190 bis è sostituito dal seguente: *"Articolo 190-bis. (Requisiti della prova in casi particolari). 1. Quando è richiesto l'esame di un testimone, di un coimputato o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo nei casi seguenti: a) riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, sopravvenuti o conosciuti in epoca successiva all'assunzione della prova; b) il giudice lo ritiene utile"*

prove raccolte davanti ad altro giudice, sottolineando che l'Associazione Nazionale Magistrati ha espresso il proprio apprezzamento ad una modifica in tal senso. Ad avviso del Relatore, la soluzione proposta non farebbe "vincere" il principio di ragionevole durata su quelli di oralità ed immediatezza e, comunque, si tratterebbe di una questione che si potrebbe porre solo in alcuni tipi di procedimenti, quali quelli relativi ai reati associativi. Ha, altresì, espresso il proprio favore all'utilizzabilità di prove acquisite da altro giudice in caso di assenza del difensore, basterebbe prevedere la possibilità di ripetere l'esame dibattimentale del teste non soltanto su questioni sopravvenute, bensì anche su problematiche già trattate. Il Magistrato si è detto altrettanto favorevole, non intravedendo alcuna violazione del principio del contraddittorio, all'acquisibilità delle informative redatte dalla polizia giudiziaria in relazione alla mera narrazione del fatto, precisando che in tal caso sarebbe sufficiente rendere obbligatorio l'esame del redattore o dei partecipanti all'intervento.

In merito alla prescrizione, infine, ha affermato che la stessa dovrebbe decorrere dal momento di acquisizione della notizia di reato e che, invece, la proposta relativa alla "decadenza dell'azione" è un'idea affascinante, ma che al momento "urta con l'estesa possibilità di frapporre ostacoli al proseguire del procedimento", essendo in tal caso "necessario introdurre una

o necessario ai fini della decisione, anche su richiesta motivata delle parti sulla base di specifiche esigenze. 3. I verbali delle prove assunte in precedenza restano inseriti al fascicolo del dibattimento e si applica l'articolo 511, comma 2-bis".

serie di sanzioni contro gli abusi processuali"; tutt'al più un simile istituto potrebbe essere applicabile alla categoria dei reati di particolare tenuità.

Da ultimo, l'intervento del prof. Dominioni⁽²⁹⁾, il quale ha asserito che il primo disagio che va manifestato riguarda il metodo utilizzato dal legislatore. Atteso che le problematiche in esame rivestono un rilievo determinante - quale quella di decidere se emanare o meno un nuovo codice penale -, non può affatto condividersi la condotta di procedere sottraendosi a qualsiasi confronto, agendo quasi "*di nascosto*", senza svolgere dibattiti, convegni, discussioni. Anche la tecnica legislativa utilizzata per riscrivere il codice di rito non può non essere censurata: se si considera la legge delega si nota che quest'ultima riprende quella del 1987, "*modificando qualcosa, aggiungendo qualcos'altro, e in alcuni casi dettando praticamente le norme*".

Quanto al disegno di legge Mastella più volte menzionato, l'Oratore ha evidenziato come le proposte normative avanzate ripetano, più o meno pedissequamente, quanto prospettato in un volume edito lo scorso anno.⁽³⁰⁾

Il Professore ha osservato che, in merito alle lungaggini processuali, il problema fondamentale sono i c.d. tempi morti - quali ad esempio quelli necessari per il passaggio di un

²⁹ Prof. Avv. Oreste Dominioni, ordinario di procedura penale nell'Università degli Studi di Milano, Presidente dell'Unione delle Camere Penali Italiane.

³⁰ A cura di E. PACIOTTI, *I tempi della giustizia. Un progetto per la riduzione dei tempi dei processi civili e penali*, ed. Il Mulino, 2006.

fascicolo da un ufficio all'altro³¹) -, e non *"gli avvocati che brigano contro"*, e, soprattutto, che la soluzione non può indubbiamente essere quella di eliminare le garanzie o di attenuare il contraddittorio, ma deve necessariamente implicare un uso razionale delle risorse ed un aumento delle stesse.

Con particolare riferimento alla proposta di riforma dell'art. 190 bis, il Relatore ha evidenziato come sia del tutto inaccettabile che la regola generale diventi quella della formazione della prova prima del dibattimento, semmai potranno prevedersi delle ipotesi eccezionali in cui ciò possa avvenire. Nel corso dell'incidente probatorio, in particolare, la difesa non è pronta ad un vero contraddittorio, non conosce compiutamente gli atti processuali ed è ben noto che *"nel dilemma se porre o meno una domanda, sia sempre meglio non porla"*, atteso che *"la migliore domanda è quella non fatta"*.

L'ultimo rilievo evidenziato dal prof. Dominioni riguarda lo schema della sentenza, quello "duplice" previsto dal codice di rito vigente è da ritenersi ormai superato, sarebbe preferibile prevederne uno unico: la sentenza deve limitarsi ad affermare se l'imputato sia colpevole o non colpevole.

CHIARA M. ZANOTTI

³¹ Sul punto l'Oratore ha ricordato la "Circolare Maddalena", ovvero il documento 'post indulto' del procuratore capo di Torino, dott. Marcello Maddalena, nella quale si evidenziava che la tempistica necessaria per il passaggio del fascicolo dall'ufficio 415 bis a quello dei decreti di citazione diretta è pari a circa due anni e 6 mesi.